



CITTA' di MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
PROTEZIONE CIVILE – DIFESA SUOLO
via Giuseppe Franza (già Via Acireale) - 98124 Messina
C.O.C.



Prot. Gen. n° 74865

del 15/3/2020

ATTO DI AVVISO

PREMESSO CHE con DPCM 11 marzo 2020, come confermata con O.S. n. 61/2020, è stata disposta:

- **la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- **la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;**
- **la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.** Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

PREMESSO ANCORA CHE con Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020 è stata ordinato a tutte le attività come elencate nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, con esclusione delle rivendite di giornali e riviste, dei concessionari dei Monopoli di Stato e dei distributori di carburanti, delle attività ricettive e di tutte quelle non espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, di attenersi ed uniformarsi agli orari di apertura e chiusura come di seguito si specificano:

- ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00;
- attività non alimentari, con espressa esclusione delle attività disciplinate dal Regolamenti sovracomunali quali sono le grandi strutture di vendita, apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 14:00;
- tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all'utenza mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
- il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere

dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.

RITENUTO CHE la modalità della consegna a domicilio, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria messa in campo con il detto DPCM 11 marzo 2020 e con l'O.S. n. 61/2020, debbano essere incentivate al fine di limitare al massimo gli spostamenti da parte dei cittadini, pur sempre osservando il limite delle fasce orarie previste dalla suddetta ordinanza sindacale

RITENUTO INOLTRE CHE tale modalità di consegna a domicilio rientra tra le attività coordinate dal COC tra le misure a sostegno delle fasce più bisognose e deboli della popolazione cittadina.

APPARE NECESSARIO coinvolgere e conoscere la disponibilità di tutte le attività che esercitano la consegna a domicilio a collaborare con il COC della Protezione Civile di Messina

TANTO PREMESSO,

SI INVITANO

I titolari delle attività che svolgono la consegna a domicilio dei generi alimentari e di quelli di prima necessità, come elencati nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, **ad accreditarsi presso il Dipartimento di Protezione Civile Comunale**, inviando al seguente indirizzo mail:

protezionecivile@comune.messina.it

la richiesta di inserimento nell'apposito elenco, suddiviso per categorie di prodotti e per circoscrizioni, che sarà consultabile sul sito del Comune di Messina.

C.O.C.

Il Responsabile F1

Ing. Antonino Cortese